

Fondazione Luca Pacioli



IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)
Modalità di versamento

Documento n. 15 del 16 giugno 2004

CIRCOLARE

INDICE

<i>Premessa</i>	Pag.	1
1. Disciplina del versamento	“	2
2. Modalità del versamento	“	3
<i>2.1 Pagamento mediante modello F 24</i>	“	3
<i>2.2. Pagamento mediante bollettino di conto corrente postale</i>	“	6
<i>2.3. Pagamento tramite servizio telematico gestito da Poste italiane S.p.a.</i>	“	8
<i>2.4. Pagamento diretto presso gli sportelli della tesoreria comunale</i>	“	8
ALLEGATO N. 1	“	9
ALLEGATO N. 2	“	14
ALLEGATO N. 3	“	16

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)

Modalità di versamento

Premessa

L'autonomia fiscale degli enti locali si è riflessa anche sulle modalità di versamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), che sono diversificate da Comune a Comune.

Un'importante novità è stata la recente introduzione della possibilità di pagamento dell'imposta tramite il noto modello F 24. I singoli Comuni hanno facoltà di avvalersi di tale modalità di riscossione stipulando apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate.

A più di un anno dalla sua introduzione, l'iniziativa non ha avuto però l'adesione che sarebbe stata auspicabile, visto il numero ancora esiguo dei Comuni che hanno stipulato le previste convenzioni.

La Fondazione Luca Pacioli ha sollevato il problema presso l'Agenzia delle entrate. L'adozione generalizzata del mod. F 24 rappresenterebbe infatti una concreta forma di semplificazione degli adempimenti dovuti dai singoli contribuenti.

La semplificazione andrebbe inoltre a vantaggio della professione economico-contabile che è chiamata a compilare la modulistica necessaria ai versamenti dovuti dalla clientela (anche quando il versamento sia eseguito dal professionista medesimo per conto della clientela) e che si trova quindi costretta a gestire una pluralità di modelli relativi a versamenti da realizzare nelle forme più varie.

La Fondazione ha quindi rappresentato la opportunità che la stessa Agenzia si faccia promotrice di un'azione che valga ad incoraggiare i Comuni ad avvalersi del servizio di riscossione tramite il mod. F 24.

* * *

Con la presente circolare si intende dare maggiori informazioni sulla possibilità di versare l'ICI mediante il modello F 24 e più in generale fare una panoramica sulle varie modalità di versamento attualmente adottate dai singoli Comuni.

Si segnala inoltre che i Comuni che hanno sottoscritto l'apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate hanno la possibilità di utilizzare il modello F 24 anche per la riscossione dei tributi Tosap e Tarsu (Comunicato Stampa dell'Agenzia delle Entrate del 25 maggio u.s.).

1. Disciplina del versamento

L'imposta comunale sugli immobili (ICI) ha come presupposto il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ubicati all'interno del territorio dello Stato.


Soggetti passivi¹ sono il proprietario degli immobili e il titolare dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie che gravano sui medesimi beni immobili.

Soggetto attivo² dell'imposta è, invece, il Comune ove sono ubicati gli immobili. L'imposta dovuta deve essere versata appunto a questo Comune.

Il pagamento è effettuato in due rate³ di cui:

- la prima, pari al 50% dell'ammontare dell'imposta dovuta, è calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente ed è versata entro il 30 giugno di ciascun anno;
- la seconda, deve essere versata dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

Resta aperta per il contribuente la facoltà di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale da corrispondere entro il 30 giugno.



Va ricordato, inoltre, che nel caso l'importo da versare sia uguale o inferiore a 2,07 euro, l'imposta non va versata, fermo restando che il comune può deliberare un importo minimo superiore alla somma di cui sopra⁴.

¹ Cfr. art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992 e le modifiche apportate dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

² Cfr. art. 4 del D.Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992.

³ A seguito delle modifiche apportate all'articolo 10 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, dall'articolo 18, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001).

⁴ Cfr. Ministero dell'Economia e delle Finanze, circolare 30 maggio 2002 n. 4/Dpf.

2. Modalità del versamento

Varie sono le modalità di versamento dell'imposta comunale sugli immobili. Tale diversità è connessa all'autonomia regolamentare per la disciplina delle proprie entrate attribuita agli enti locali dall'articolo 52, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 446 del 15 dicembre 1997⁵ secondo il quale i Comuni e le Province hanno la potestà di “...disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi...”⁶.

Pertanto ciascun Comune può disciplinare le proprie entrate e le modalità di versamento⁷ delle imposte relative ai tributi di propria competenza attraverso apposito regolamento, fonte in ogni caso subordinata alla legge ordinaria.

Attualmente le varie modalità utilizzabili dai contribuenti, a seconda del Comune interessato, sono le seguenti:

- pagamento con modello F 24 (nel caso in cui il Comune abbia stipulato apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate);
- pagamento con bollettino di conto corrente postale⁸;
- avvalendosi del servizio telematico gestito da Poste italiane S.p.a.;
- pagamento presso gli sportelli della tesoreria comunale.

Vediamo nel dettaglio gli aspetti principali delle suddette modalità di versamento.

2.1 Pagamento mediante modello F 24

Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 20 giugno 2002, è concessa ai Comuni la possibilità di riscuotere l'ICI attraverso il modello F 24, stipulando apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate⁹.

⁵ L'autonomia regolamentare per la disciplina delle proprie entrate è stata introdotta dapprima con la legge delega 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 3, comma 149, lettera a) e, in seguito, con il D.Lgs. n. 446 del 1997 con il quale all'articolo 52.

⁶ Cfr. D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52.

⁷ Per meglio individuare la potestà normativa tributaria dei comuni in materia di ICI va detto che l'articolo 59 del D.Lgs. n. 446 del 1997 indica che tra le altre cose i Comuni possono “...razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, prevedendo, in aggiunta o in sostituzione del pagamento tramite il concessionario della riscossione, il versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune e quello direttamente presso la tesoreria medesima, nonché il pagamento tramite sistema bancario...”.

⁸ Il bollettino è stato introdotto dall'art. 18 della legge finanziaria 2001 ed è stato approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze il 10 dicembre 2001 (pubblicato su Supplemento Ordinario n. 272 della Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18 dicembre 2001). Il decreto interministeriale del 3 giugno 2002 ha poi modificato l'art. 5 del decreto 10 dicembre 2001 per adeguare il bollettino all'introduzione dell'euro.

⁹ Per uno schema di convenzione, si veda Allegato 1. Per completezza di informazione, si fornisce pure un documento, elaborato dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Piemonte, nel quale sono evidenziate le informazioni più rilevanti circa le condizioni relative alla convenzione tra Comuni ed Agenzia delle Entrate (Cfr. Allegato 2).

(omissis)

“...SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI

Istruzioni per il versamento dell' Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) deve essere utilizzata la sezione “ici ed altri tributi locali..”.

In particolare, in ogni riga devono essere indicati i seguenti dati:

Nello spazio “codice ente/codice comune” il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, costituito da quattro caratteri.

Nello spazio “Ravv.” barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento.

Nello spazio “Immob. variati” barrare qualora siano intervenute delle variazioni per uno o più immobili che richiedano la presentazione della dichiarazione di variazione.

Nello spazio “Acc.” barrare se il pagamento si riferisce all’acconto.

Nello spazio “Saldo” barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle.

Nello spazio “Numero immobili” indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre).

Lo spazio “rateazione” non deve essere compilato.

Nello spazio “Anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio “Ravv.” Indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.

Nello spazio “Importi a debito versati” indicare l’importo a debito dovuto. Nel caso di abitazione principale, indicare l’imposta al netto della detrazione per l’abitazione principale, da esporre nell’apposita casella in basso a sinistra.

Gli importi a debito relativi a ciascun codice tributo (abitazione principale, terreni agricoli, aree fabbricabili, altri fabbricati) concorrono nella somma da riportare nella riga “Totale G”.

Nello spazio “Importi a credito compensati” esclusivamente nei Comuni che prevedono per il contribuente la possibilità di compensare le imposte da versare con crediti relativi all’ICI dell’anno precedente, deve essere indicato l’importo da compensare fino a concorrenza degli importi a debito nell’ambito dello stesso Comune.

L’importo a credito da compensare, ancorché riferito allo stesso comune, non può mai essere indicato nella stessa riga dell’importo a debito versato.

Con la risoluzione n. 201/E del 19 giugno 2002, l’Agenzia delle entrate ha istituito gli appositi codici tributo per il versamento dell’ICI. I nuovi codici sono i seguenti:

- 3901** - Imposta comunale sugli immobili per l’abitazione principale;
- 3902** - Imposta comunale sugli immobili per i terreni agricoli;
- 3903** - Imposta comunale sugli immobili per le aree fabbricabili;
- 3904** - Imposta comunale sugli immobili per gli altri fabbricati;
- 3905** - Imposta comunale sugli immobili credito.

Prima di utilizzare il modello F 24, i contribuenti interessati dovranno avere sicurezza circa la utilizzabilità di tale modalità di versamento, avendo il Comune ove sono situati gli immobili stipulato l’apposita convenzione con l’Agenzia delle

entrate. Al momento, a quanto risulta i Comuni che hanno stipulato la convenzione sono soltanto quelli indicati nell'elenco allegato (cfr. Allegato n. 3).

Dalla data del 1° marzo 2003 quindi i contribuenti con immobili ubicati nei Comuni firmatari della convenzione con l'Agenzia, hanno potuto utilizzare il modello F 24 per effettuare il pagamento dell'imposta.

Va peraltro rilevato che il pagamento poteva avvenire soltanto con versamento diretto agli sportelli delle banche, delle agenzie postali o presso i concessionari. Di recente, anche questo onere è stato superato in quanto l'Agenzia delle entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati, relativi ai versamenti effettuati in via telematica (cfr. Provvedimento del 30 aprile 2004, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 21 maggio 2004). In altri termini, i contribuenti (ed eventualmente i professionisti incaricati a nome di questi) potranno effettuare il pagamento del tributo in via telematica, senza recarsi presso gli sportelli delle banche, delle poste o dei concessionari, usufruendo dei consueti servizi telematici offerti dal sito *internet* dell'Agenzia delle entrate.

Come già segnalato, i contribuenti possono versare, tramite il modello F 24, anche la Tosap e la Tarsu (o la nuova tariffa Tari nei comuni ove è già in vigore)¹⁰.

2.2. Pagamento mediante bollettino di conto corrente postale

Il bollettino di conto corrente deve essere utilizzato per i versamenti a favore:

- del concessionario della riscossione;
- del Comune che abbia optato per la riscossione diretta del tributo, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera n) del D.Lgs. 446 del 1997;
- del Comune che si avvalga dei servizi accessori al conto corrente postale.

La circolare del 30 maggio 2002, n. 4/Dpf. del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle politiche fiscali - Ufficio Federalismo Fiscale, *Chiarimenti in ordine dell'imposta comunale degli immobili (ICI). Articolo 10 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504*, vengono dettate le modalità di compilazione del bollettino:

- *l'importo complessivo da versare deve essere debitamente arrotondato al centesimo più vicino, a norma dell'art. 5, del Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997. Tale operazione deve essere effettuata tenendo conto del valore del terzo decimale; sicchè, se il terzo decimale è inferiore a 5, l'importo da pagare deve essere arrotondato per difetto, mentre se è uguale o superiore a 5, l'importo da pagare deve essere arrotondato per eccesso;*

¹⁰ Cfr. le risoluzioni dell'Agenzia delle entrate n. 73 e 74 del 18 maggio 2004. Le risoluzioni istituiscono anche i nuovi codici tributi per il versamento delle somme.

- nella casella dedicata all'“abitazione principale” va indicato soltanto l'importo dovuto per l'immobile adibito a dimora abituale del contribuente, titolare del diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sullo stesso, al netto dell'ammontare della detrazione stabilita per l'abitazione principale;
- gli importi dovuti per le eventuali pertinenze dell'abitazione principale, nonché quelli relativi ai fabbricati ai quali, per disposizione di legge o a seguito di deliberazione comunale, è riconosciuto un trattamento di favore analogo a quello dell'abitazione principale, vanno indicati nella casella dedicata agli “altri fabbricati”;
- nella casella dedicata alla “detrazione per l'abitazione principale” va indicato l'importo complessivo delle detrazioni di imposta, anche se non riguardante o riguardante solo in parte la dimora abituale del contribuente; detto importo è quello risultante dalle disposizioni di legge vigenti o dalle deliberazioni del comune che riconoscono tale agevolazione;
- nelle caselle dedicate al “numero dei fabbricati” va indicato il numero delle unità immobiliari alle quali si riferisce il versamento;
- se il versamento è effettuato in unica soluzione, va barrata sia la casella dell'acconto e sia quella del saldo.

Va inoltre rilevato che nel bollettino approvato dal Ministero è stata inserita una casella dedicata al ravvedimento. Barrando questa casella il contribuente potrà regolarizzare la propria posizione nei confronti dell'ente impositore.

The image shows two versions of the ICI (now IMU) tax form. The left form is for Roma (Roma) and the right form is for Acireale (Acireale). Both forms have a header with the municipality name and the tax code (C/C n.). The forms include fields for the taxpayer's name, address, and the tax amount. The Acireale form has a 'Ravvedimento' checkbox. The forms also include a grid for property details and a section for the taxpayer's signature and date.

Il Bollettino approvato dal Ministero

2.3. Pagamento tramite servizio telematico gestito da Poste italiane S.p.a.

Come già accennato, il contribuente ha la possibilità di versare l'imposta avvalendosi del servizio telematico messo a disposizione dalla società Poste italiane. Anche per questa modalità è necessario che il Comune stipuli un'apposita convenzione con le Poste.

Per eseguire l'operazione di pagamento basterà collegarsi alla pagina **www.posteitaliane.it** (portale delle Poste italiane), scegliere il comune a cui si deve versare il tributo e annotare il conto corrente del comune stesso. Occorrerà poi cliccare sulla voce "compila il bollettino" e compilare i campi richiesti, ivi compresi quelli relativi alla carta bancomat o carta di credito sulla quale saranno addebitate le somme versate.

Una volta portata a termine l'operazione il sistema invierà sulla casella di posta elettronica del contribuente la conferma dell'avvenuto pagamento. Nel messaggio di posta verrà infatti riportata l'immagine virtuale del bollettino di cui sopra.

2.4. Pagamento diretto presso gli sportelli della tesoreria comunale

Il pagamento presso gli sportelli della tesoreria comunale è possibile nel caso in cui l'ente locale abbia deliberato tramite apposito regolamento di gestire direttamente la riscossione.

In tal caso al contribuente spetta ricevuta di pagamento rilasciata dagli operatori comunali. E' possibile conoscere i Comuni che hanno optato per questa scelta attraverso il sito dell'Anci Cnc all'indirizzo <http://www.ancicnc.it/ici/ici2000.asp>.

(fonte: sito web Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia)

**MODELLO DI CONVENZIONE CHE NON CONSENTE LA
COMPENSAZIONE ICI CON ICI.**



Agenzia delle Entrate

CONVENZIONE TRA L'AGENZIA DELLE ENTRATE E IL COMUNE DI _____ PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E LA FORNITURA DEI RELATIVI FLUSSI INFORMATIVI MEDIANTE IL MODELLO F24.

L'Agenzia delle Entrate (di seguito denominata "Agenzia"), con sede in Roma, Viale Europa n. 242 – Codice Fiscale 06363391001 - legalmente rappresentata dal dott. Massimo Orsi, Direttore della Direzione Regionale Lombardia, su delega del Direttore dell'Agenzia, dott. Raffaele Ferrara, conferita con atto prot. n. 2003/201645 del 18 dicembre 2003.

E

il Comune di _____, con sede in _____ C.F. _____, legalmente rappresentato dal dott. _____, nella sua qualità di _____, giusta delibera n. _____ del _____

premesse:

- il Comune di _____ con atto del _____ ha deliberato di utilizzare, per la riscossione dell'imposta comunale sugli immobili, le modalità di versamento previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in aggiunta a quelle attualmente in vigore;
- l'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 attribuisce all'Agenzia le funzioni relative alle entrate erariali ed individua i servizi che può svolgere con riguardo ad altre entrate sulla base di un'apposita convenzione;
- ai sensi dell'art. 3 del proprio statuto l'Agenzia, nel rispetto dei principi del federalismo fiscale, promuove e fornisce servizi alle regioni e agli enti locali per la gestione dei tributi di loro competenza, stipulando convenzioni per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso dei tributi e articolando la propria organizzazione periferica in modo da favorire lo svolgimento delle attività di collaborazione e di supporto alle regioni e agli enti locali;



Agenzia delle Entrate

- l'articolo 21 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, fissa i termini di versamento delle somme riscosse dagli intermediari abilitati e di predisposizione e trasmissione dei dati riepilogativi relativi alle somme a debito o a credito evidenziate nelle deleghe di pagamento dagli intermediari abilitati ad una apposita struttura dell'Agenzia;
- l'articolo 22, comma 1, del citato decreto legislativo 241/1997 fissa i termini entro i quali le somme riscosse sono attribuite agli enti destinatari;
- con parere n. 0068038 del 5 giugno 2003 il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 maggio 2003, ha espresso la prescritta intesa sul testo della presente convenzione;

convengono quanto segue:

ART. 1
Definizioni

1. Ai fini della presente convenzione, si intende per:
 - a) "imposta", l'imposta comunale sugli immobili;
 - b) "modello F24", il modello di pagamento per il versamento dell'imposta, già utilizzato per i versamenti unitari di cui capo III, sezione I, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

ART. 2
Oggetto

1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra l'Agenzia e il Comune di _____relativamente:
 - a) all'attività di riscossione dell'imposta mediante il modello F 24;
 - b) all'attività di predisposizione della relativa modulistica;
 - c) alla trasmissione dei dati analitici delle somme evidenziate nelle deleghe di pagamento e dei dati contabili riepilogativi;
 - d) al riversamento delle somme riscosse.
2. Per l'ICI del Comune di _____ il modello F24 sarà accettato solo per importi a credito del Comune, escludendo pertanto la possibilità di compensazione di eventuali crediti ICI del contribuente con altre poste a debito erariali, regionali o locali.
3. Resta di spettanza del Comune di _____l'attività di assistenza ai contribuenti per la compilazione del modello F24. Esula dalle competenze dell'Agenzia l'attività di rettifica dei modelli di versamento compilati in modo erroneo, di gestione dei rimborsi per versamenti non dovuti, nonché il controllo delle somme dovute.



Agenzia delle Entrate

ART. 3

Flussi informativi delle operazioni di riscossione

1. L'Agenzia fornisce al Comune di _____ (per il tramite del Concessionario del servizio nazionale della riscossione _____ con sede in _____ Via _____) i dati relativi alle operazioni di riscossione dell'imposta, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente convenzione, con il rispetto della seguente tempistica:

- entro 9 giorni lavorativi dalla riscossione, in tutti i casi in cui sia possibile la trasmissione dei dati in via telematica;
- con cadenza mensile, relativamente alle riscossioni elaborate il mese precedente, in tutti i casi in cui non sia possibile la trasmissione dei dati in via telematica.

ART. 4

Riversamento delle somme

1. L'Agenzia, nei termini di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, effettua l'imputazione delle somme riscosse a favore del Comune di _____ sulla base dell'indicazione del codice catastale riportato sul modello F 24. L'accreditamento di tali somme avviene sul conto corrente bancario/postale _____ (indicato nella forma prevista dall'allegato n. 2), intestato al _____ (Comune di _____ / Concessionario del servizio nazionale della riscossione _____ con sede in _____ Via _____). L'eventuale variazione delle predette coordinate bancarie deve essere comunicata, a mezzo raccomandata, all'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Amministrazione - Settore Contabilità e Bilancio - Via Mario Carucci n. 85, 00143 Roma.

2. L'Agenzia non risponde delle anomalie riscontrate relativamente a coordinate bancarie che generano uno storno dell'operazione di accredito delle somme riscosse e che determinano un ritardo nel riversamento delle stesse.

ART. 5

Rimborso delle spese del servizio

1. Per i servizi resi ai sensi degli articoli 3 e 4 della presente convenzione, il Comune di _____ corrisponde all'Agenzia, a titolo di rimborso spese, un importo pari al compenso corrisposto dall'Agenzia agli intermediari per l'acquisizione delle deleghe utilizzate per il versamento dell'imposta, importo che non potrà essere superiore a 2,79 .

2. Nel caso in cui uno stesso modello F24 sia utilizzato, contestualmente, per il versamento dell'imposta dovuta al Comune di _____ e di quello di altri tributi o entrate dovuti ad altri soggetti creditori, è a carico del Comune di _____ una percentuale dei compensi che l'Agenzia complessivamente deve corrispondere per ciascun modello F24 interessato; tale percentuale corrisponde al rapporto tra il numero delle righe dei modelli F24 compilati dai



Agenzia delle Entrate

soggetti che hanno effettuato il versamento dell'imposta a favore del Comune di _____ ed il numero totale delle righe di tali modelli.

ART. 6

Modalità e termini di pagamento del rimborso delle spese

1. L'Agenzia comunica al Comune di _____ Ufficio (specificare il servizio amministrativo a cui trasmettere le fatture, in particolare per i Comuni di medie/grandi dimensioni) Via..... n. civico..... Cap.....l'ammontare delle somme spettanti ai sensi dell'articolo 5 e i dati in base ai quali tale ammontare è stato determinato:

- a) entro il 30 novembre, per le riscossioni elaborate nei primi nove mesi dell'anno;
- b) entro il 28 febbraio, per le riscossioni elaborate nell'ultimo trimestre dell'anno precedente.

2. Il Comune di _____ provvede a versare, in conformità alle indicazioni fornite dall'Agenzia, gli importi comunicati ai sensi del comma 1, lettere a) e b), entro la fine del secondo mese successivo al ricevimento di ciascuna comunicazione.

3. Le riscossioni oggetto della presente convenzione, accertate successivamente ai termini indicati nei commi precedenti, saranno oggetto di comunicazione di pagamento integrativa, con specifica indicazione di termini e modalità.

4. In caso di pagamento tardivo sono dovuti gli interessi legali per il periodo intercorrente tra la scadenza del termine stesso ed il giorno del pagamento.

5. Il Comune di _____ si impegna, altresì, a comunicare a mezzo raccomandata all'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Amministrazione - Settore Contabilità e Bilancio - Via Mario Carucci n. 85, 00143 Roma - eventuali variazioni inerenti all' Ufficio/servizio di cui al comma 1.

ART. 7

Durata della Convenzione

1. La presente convenzione si applica alle riscossioni dell'imposta effettuate dal decimo giorno successivo a quello della sua sottoscrizione fino al _____.

ART. 8

Modifiche

1. L'Agenzia e il Comune di _____ si impegnano a definire con successivo accordo le eventuali variazioni alle modalità, alle condizioni e ai tempi di svolgimento del servizio previsti nella presente convenzione che si dovessero rendere necessarie anche a seguito di nuove disposizioni di legge.



Agenzia delle Entrate

ART. 9

Controversie

1. Le controversie relative all'applicazione della presente convenzione sono devolute ad una commissione, costituita da tre componenti, uno designato dal Direttore dell'Agenzia, uno dal Comune di _____ ed il terzo nominato di comune accordo dalle parti. Qualora non venisse raggiunta l'intesa per la designazione del terzo componente, questo verrà nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio relativamente alla sede del comune stesso.

2. Tale commissione indicherà una soluzione compositiva, che le parti si impegnano sin d'ora a sottoscrivere.

ART. 10

Rinvii

1. Per quanto non espressamente regolato nella presente convenzione, con riguardo alle modalità di svolgimento del servizio, si applicano le norme del codice civile.

Data

Agenzia delle Entrate
Il Direttore Regionale
(M. Orsi)

Comune di _____

Allegati:

n. 1. Specifiche tecniche di fornitura al Comune di _____ dei flussi informativi relativi alle operazioni di riscossione dell'imposta.

(fonte: sito web Agenzia delle Entrate- Direzione Regionale del Piemonte)

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEL MOD. F 24 PER IL PAGAMENTO
DELL'ICI

Si riportano le domande più frequenti formulate dai Comuni interessati alla stipula della convenzione per l'utilizzo del mod. F 24 per il pagamento dell'ICI con le relative risposte.

1. Durata della convenzione proposta e bozza della stessa

La durata della convenzione è stabilita dal Comune. Può essere di uno o più anni oppure si può prevedere un rinnovo tacito.

L'Ufficio Rapporti Enti Esterni della Direzione Regionale del Piemonte è a disposizione per l'invio di copia della bozza via e-mail o via fax.

2. Costi per il Comune, per ogni modello utilizzato.

Il costo, che è a carico esclusivamente del Comune, è così determinato:

- se il mod. F 24 è compilato con l'utilizzo di un solo rigo riferito all'ICI, il costo è di euro 2,79 per ciascuna delega, pari all'importo che l'Agenzia corrisponde all'Istituto di Credito intermediario;

- se sono utilizzati più righe, anche per altri tipi di tributi e per altri soggetti creditori, il costo è ripartito in percentuale come previsto dall'art. 5, comma 2, della bozza di convenzione.

3. Tempi di riversamento.

Il riversamento avviene entro 9 giorni lavorativi sul conto del Comune o (sempre entro 9 giorni lavorativi) sul conto del Concessionario se il Comune si avvale di quest'ultimo.

4. Possibilità di ottenere anticipazioni di versamenti ICI, similmente a quelle riconosciute oggi al Concessionario, pari all'80% dell'incasso dell'anno precedente, in due rate uguali alle date del 5 luglio e del 27 dicembre.

Non sono previste anticipazioni anche in considerazione dei brevissimi tempi di riversamento.

5. Modalità e termini di rendicontazione dei bollettini ICI.

Vengono inviati al Comune CD Rom con i flussi informativi. E' allo studio un metodo di trasmissione in via telematica con possibilità di lettura da parte del solo destinatario.

I CD Rom sono trasmessi entro il 30 del mese successivo ai versamenti.

6. Ipotesi di contribuente che abbia pagato erroneamente l'ICI di un Comune non ancora convenzionato con mod. F 24.

L'ipotesi non può essere realizzata perché l'Ente Poste e l'ABI sono tempestivamente informati sui Comuni che hanno sottoscritto la convenzione. Se nel mod. F 24 compaiono codici non segnalati, gli Enti predetti non danno corso ai versamenti.

7. I 9 giorni lavorativi per il riversamento sul conto del Comune o del Concessionario si intendono solo per le somme effettivamente incassate a titolo di ICI, ovvero anche per gli importi compensati con crediti per tributi erariali. Se così non fosse, entro quanto tempo l'Agenzia riverserebbe al Comune l'ICI compensata con crediti IRPEF?

I nove giorni lavorativi per il riversamento sul conto del Comune o del Concessionario si intendono per il totale delle somme dovute a titolo di ICI quindi anche per gli importi compensati che vengono anticipate dall'Agenzia.

Es: Ici dovuta al Comune	100
Importo compensato	100
Saldo mod F 24	zero

Importo riversato al Comune entro 9 giorni lavorativi = 100

8. Il compenso di 2,79 euro a carico del Comune, nell'ipotesi di cui il Comune incassa con il Concessionario, si cumulano con l'aggio esattoriale?

Si.

9. Il versamento relativo agli incassi effettuati il 20 dicembre (termine ultimo per il saldo ICI) avviene entro 9 giorni lavorativi ma comunque entro l'anno? Ciò rileva per via del patto di stabilità.

Il versamento degli incassi effettuati entro il 20 dicembre avviene sempre entro 9 giorni lavorativi e, pertanto tenuto, conto delle festività di fine anno ricade nell'anno successivo.

ELENCO DEI COMUNI CHE HANNO STIPULATO LA CONVENZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE DELL'ICI MEDIANTE IL MODELLO F 24

REGIONE	COMUNE
ABRUZZO	Castel di Sangro
	Ateleta
	Civitella Roveto
	Introdacqua
	Pratola Peligna
	Martinsicuro
	Rivisondoli
ALTO ADIGE	Bolzano
	Merano
	Trento
BASILICATA	Borgo Valsugana
	Montescaglioso
CALABRIA	Lavello
	Atella
CAMPANIA	Reggio Calabria
	Montefalcione
	Morcone
	Ospedaletto d'Alpinolo
	Pietrastornina
	Somma Vesuviana
	Ravello
	Sapri
	Torre Orsaia
	Vibonati
	Melito di Napoli
EMILIA ROMAGNA	Bologna
	Lama Mocogno
	Montese
	Rimini
	Ozzano dell'Emilia
	Argelato
	Bentivoglio
	Casalecchio di Reno
	Castel Maggiore
	Imola
San Lazzaro di Savena	
Savignano sul Rubicone	
Modena	

	Castelnuovo Rangone
	Lama Mocogno
	Pavullo nel Frignano
	Polinago
	Reggio Emilia
FRIULI - VENEZIA GIULIA	Cividale del Friuli
	Cervignano del Friuli
	Enemonzo
	Tarvisio
	Forni di Sopra
	Latisana
	Reana del Rojale
	Remanzacco
	Tolmezzo
LAZIO	Isola del Liri
	Frosinone
	Canino
	Tuscania
	Paliano
	Roma
LIGURIA	Genova
LOMBARDIA	Borgosatollo
	Bergamo
	Dalmine
	Rovato
	Cadorago
	Erba
	Fino mornasco
	Spineda
	Lecco
	Casalromano
	Viadana
	Volta Mantovana
	Tignale
	Fino Mornasco
	Grandate
	Cambiago
	Paderno Dugnano
	San Donato Milanese
	Seregno
MARCHE	Porto Sant'Elpidio
	Montegiorgio
	San Benedetto del Tronto
	Gabicce Mare
MOLISE	Casacalenda

PIEMONTE	Acqui Terme
	Biella
	Gaglianico
	Alba
	Meina
	Bardonecchia
	Susa
	Alessandria
	Montechiaro D'Acqui
	Coassolo Torinese
	Rivoli
PUGLIA	Andria
	Bisceglie
	Barletta
	Locorotondo
	Biccari
	Celenza Valforte
	Caprarica di Lecce
	Taurisano
SICILIA	Agrigento
	Menfi
	Serradifalco
	Aci Bonaccorsi
	Acicatena
	Belpasso
	Nicolosi
	Tremestieri Etneo
	Leonforte
	Scaletta Zanclea
	Valdina
	Caltanissetta
	Barrafranca
	Licata
	Sommantino
	Catenanuova
	Piazza Armerina
	Scicli
	Vittoria
TOSCANA	Capraia e Limite
	Certaldo
	Poggio a Caiano
	Empoli
	Montespertoli
	Grosseto
	Cecina

	Corseglia Antelminelli
	Viareggio
	Vecchiano
UMBRIA	Perugia
	Città della Pieve
	Foligno
	Piegaro
	Spello
	Vallo di Nera
	Castiglione del Lago
	Castel Ritaldi
	Passignano sul Trasimeno
	Panicale
	Gualdo Cattaneo
VENETO	Belluno
	Oderzo
	Pieve di Soligo
	Vittorio Veneto
	San Bonifacio
	San Donà di Piave
	Scorzè
	Arzignano
	Malo
	Noventa Vicentina
	Chiampo
	Padova
	Piove di Sacco
	Rovigo
	Treviso
	Montebelluna
	Quinto di Treviso
	Verona
	Cerea
	Vigasio
	Vicenza
	Arcugnano
	Bassano del Grappa
	Breganze
	Lonigo
	Schio
	Thiene
	Torri di Quartesolo

FONDAZIONE LUCA PACIOLI